



# COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Provincia di Padova

Piazza Vittoria, 12 -- 35010 VILLA DEL CONTE (PD)

Cod.Fisc. 80010370288 – P.Iva 00736110289

[www.comune.villa-del-conte.pd.it](http://www.comune.villa-del-conte.pd.it)

[comune.villadelconte.pd@pecveneto.it](mailto:comune.villadelconte.pd@pecveneto.it)

Prot.n. 2433

Reg.Ord. n. 11/2020

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE** ex art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000. Ulteriori misure urgenti per l'attuazione dei D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020 adottate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6.

## IL SINDACO

### VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'art. 1, comma 1, del precitato decreto laddove viene disposta l'adozione di precise e rigorose misure mirate ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché al loro interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e che, in tale contesto, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

**PRESO ATTO** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: "Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro";

**VISTO** l'Avviso pubblico del 13 marzo 2020 con il quale è stata disposto il divieto di permanenza e sosta nelle aree verdi e parchi Pubblici del territorio comunale;

## CONSIDERATO :

- che dai controlli effettuati dagli organi preposti è emerso l'accertamento di un notevole numero di persone deferite all'A.G. per essersi allontanate dalla propria residenza e spostate all'interno del territorio comunale senza che ricorressero le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti, in particolare per frequentare aree verdi e parchi pubblici ;
- che a tal riguardo continuano a pervenire al C.O.I (Centro Operativo Intercomunale) e agli organi di controllo numerose denunce e segnalazioni in merito alla violazione delle misure sopradette;
- che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dalla cittadinanza per passeggio pubblico ;

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 dal titolo "*Ulteriori misure di gestione dell'emergenza*" recante disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che al comma 1 recita : "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1";

## Tutto ciò premesso e considerato

## VISTI :

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 recante approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.);
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

## ORDINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza;
2. per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa, con decorrenza immediata e fino ad ulteriori disposizioni, il divieto assoluto di passeggio pubblico o stazionamento (attività ludiche, ricreative, sportive, jogging, ecc...) non rientranti tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. del 12.03.2020 ;
3. in correlazione al precedente punto 2, l'interdizione assoluta al pubblico passeggio, stazionamento, transito pedonale ovvero con ogni mezzo idoneo per la circolazione e il trasporto di persone e cose, su tutti gli argini fluviali, demaniali e/o consortili, percorsi ciclopedonali, aree verdi, parchi, giardini pubblici o aperti al pubblico e quindi, anche se a titolo indicativo e non esaustivo, **nelle seguenti aree** :
  - Parco **OASI VALLONA** e collegati argini del Fiume Tergola e del Canale Piovego di Villabozza, compresa pista ciclabile lungo detto ultimo Canale;
  - Parco **DEI PATRIZI** con collegata area a verde di via Nicola Grassi ;
  - Aree a Verde pubblico di **via Degli Alpini** compreso **argini lungo il Fiume Tergola**;
  - Area a Verde Pubblico di **via Bonazza**;
  - Area a Verde pubblico di **via San Marco**;
  - Aree a Verde pubblico di **via Papa Luciani**;
  - Aree a Verde pubblico di **via dell'Artigianato**;

- Aree a Verde pubblico di **via Maestri del Lavoro**
- Area a Verde pubblico di **via Risaie**;
- Area a Verde pubblico di **via San Pietro**;
- Aree a Verde pubblico di **via Braida**;
- Area a Verde pubblico di **via Cardinal Pisani**;
- Area a Verde pubblico **Oratorio di San Massimo**.

nonché **nei seguenti luoghi pubblici** e aperti al pubblico del territorio comunale :

- Strade e vie ricomprese all'interno del contesto urbano del Capoluogo e di Abbazia Pisani ;
- Piazze cittadine del Capoluogo ( Piazza Vittoria – Piazza Morosini – Piazzale Martiri delle Foibe ) e di Abbazia Pisani (Pio X°);
- Altri luoghi : spazi antistanti e circostanti i plessi scolastici del Capoluogo e di Abbazia Pisani.

4. è precisato che rimane consentito, anche nei luoghi sopra elencati, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi al lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate, nonché soddisfare i fabbisogni fisiologici di animali domestici nelle immediate vicinanze della propria residenza, domicilio o dimora abituale e per un tempo strettamente necessario a soddisfare tale necessità.

## **EVIDENZIA**

la necessità di attenersi scrupolosamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, **ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.**

## **AVVERTE**

- che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, e del DPCM 11 marzo 2020.
- che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale (art. 650 del codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa), saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre, se del caso, alla sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e avrà durata fino ad ulteriori disposizioni.

## **DISPONE**

- che la Polizia e le altre Forze dell'Ordine eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;
  - che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
- che la presente Ordinanza venga comunicata :
- Alla Prefettura di Padova
  - Alla Presidenza della Regione Veneto per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19;


- Al Sig. Questore di Padova;
- Al Comandante Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Al Comandante Stazione dei Carabinieri di San Martino di Lupari ;
- Al Comandante Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Al Comandante dei VV.FF. di Padova e al distaccamento di Cittadella ;
- Al Presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ;
- Al Comandante Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- Al Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

### DEMANDA

al Responsabile del Settore Tecnico comunale per gli adempimenti di carattere logistico (transennamento dei siti interdetti, affissione avvisi alla cittadinanza ...) conseguenti alla presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì 19 marzo 2020

**Il Sindaco**



dott.ssa Antonella Argenti